



Ordine degli Avvocati di Napoli Nord

ESTRATTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO DELL'8/02/2022 – N.07

Omissis...

6 punto all'O.d.G.

Protocollo gratuito patrocinio: discussione. Determinazioni.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, sentita la relazione delle Cons. Marino e Cecere

PREMESSO

- Che in data 22.01.2019 veniva stipulato tra il COA Napoli Nord ed il Tribunale di Napoli Nord un protocollo di intesa per la liquidazione dei compensi per i difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello stato nel contenzioso familiare e di volontaria giurisdizione successivamente modificato con protocollo del 25.10.2019; (n. prot 2019/002819 del 31.10.2019);
- Che con tale protocollo si stabiliva che all'istanza di liquidazione dovessero essere allegare anche le certificazioni reddituali dell'istante e dei familiari conviventi;
- Che, in caso di mancata comparizione dei coniugi in sede di separazione consensuale e/o divorzio congiunto si confermava l'orientamento di ritenere non dovuto alcun compenso al difensore con revoca dal patrocinio a spese dello stato per la parte ammessa;
- Che nel protocollo in esame si ritiene che se il difensore negli atti difensivi avanza richiesta di distrazione, questa risulta incompatibile con l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, nel senso che la prima pone in essere una implicita rinuncia alla seconda anche se successiva

RILEVATO

- Che per il deposito della documentazione reddituale viene indicato quale termine perentorio di decadenza quello di 60 giorni;



Ordine degli Avvocati di Napoli Nord

- Che risulta difficile acquisire presso l'Agenzia delle Entrate la suddetta documentazione nei termini stabiliti;
- Che la considerata incompatibilità tra la richiesta di distrazione ed il patrocinio a spese dello stato è in contrasto con l'orientamento già sancito dalle SS. UU, con sent n. 1009/14 e 1012/14 e confermato con sent. n. 8561/21, secondo il quale la presentazione della richiesta di distrazione non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito attesa la diversa finalità;

CONSIDERATO

- Che il protocollo risulta essere in parte pregiudizievole alla classe forense cui è rivolto, ed in parte illegittimo laddove:
 - a) viene disposto un onere per l'avvocato da evadere entro un termine perentorio per il deposito della documentazione a pena di decadenza e revoca della ammissione al gratuito patrocinio in quanto in contrasto con il disposto dell'art 83, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002 che non ha mai introdotto né il suddetto onere né il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato per l'attività prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
 - b) il suddetto deposito della certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate, rappresenta una duplicazione dell'attività già svolta d'ufficio dalla Cancelleria in sede di liquidazione;
 - c) viene considerata non dovuta la liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato per l'attività prestata in caso di mancata comparizione dei coniugi in sede di separazione consensuale e /o divorzio congiunto.
 - d) alcuni compensi stabiliti per i difensori delle parti ammesse al Patrocinio a Spese dello stato in materia di famiglia e volontaria giurisdizione nei processi civili, risultano essere inferiori a quelli stabiliti con schema approvato dal CNF a far data dal 28.04.2017.



Ordine degli Avvocati di Napoli Nord

TENUTO CONTO

dell'oggettiva urgenza di porre rimedio a tale pregiudizio per professionisti ed assistiti ed al fine di tutelare al meglio entrambe le categorie

DELIBERA

di revocare l'adesione al protocollo del 22.1.19 e successive modifiche nella parte in cui è previsto l'onere a carico del difensore di depositare le certificazioni reddituali dell'Agenzia delle Entrate di cui alla lettera a) del presente documento e

PROPONE

di apportare al protocollo le seguenti modifiche:

A) sostituire la certificazione reddituale oggi richiesta con una autocertificazione della parte ammessa;

B) eliminare il termine di decadenza per il deposito della documentazione prevista in protocollo al fine di evitare il rischio di decadenza per il professionista, nonché il grave pregiudizio e pericolo di revoca per la parte ammessa al patrocinio, come peraltro nella maggior parte dei protocolli di intesa sottoscritti con i Tribunali di Italia;

C) adottare un nuovo e diverso criterio di liquidazione, che consideri anche le direttive del CNF e che comprenda anche la liquidazione di compensi in caso di controversie estinte e/ conclusesi con la riconciliazione dei coniugi, così specificati al netto delle riduzioni, oltre 15%, IVA e CPA:

separazione consensuale: € 1200,00

separazione consensuale estinta per riconciliazione coniugi: € 968,45

divorzio congiunto: € 1521,85

separazione giudiziale trasformata in omologa dinanzi il presidente: € 1440,00 (1200+20%);

separazione e divorzi giudiziali senza istruttoria o conferma dei provvedimenti presidenziali: € 1674,03 (1521,85+10%);



Ordine degli Avvocati di Napoli Nord

divorzio giudiziale trasformato dinanzi il presidente: € 1694,79 (1521,85+25% fase decisoria);

separazione e divorzi giudiziali con istanze istruttorie non svolte: € 1865,85;

separazione e divorzi giudiziali con espletamento attività istruttoria: in ragione della complessità da € 2.090,20 a € 3.073,6

Si preveda inoltre:

aumento del 20% in caso di prole

aumento del 40% con assistenza di entrambe le parti nei procedimenti consensuali e congiunti

procedimenti congiunti per la modifica delle condizioni di separazioni e divorzi: € 1200,00;

procedimenti giudiziali per la modifica delle condizioni di separazioni e divorzi: € 1500,00;

altri procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia congiunti: € 1.100,00

altri procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia giudiziali: € 1.300,00

e con particolare complessità 1585,00.

In caso di accordo raggiunto in corso di causa verrà applicata la **maggiorazione del 25%**.

Omissis...

Aversa, 15/02/2022

PER COPIA CONFORME
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to Avv. Rosa Cecere

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993)

